

REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO

PREAMBOLO

Il presente regolamento riguarda la composizione ed il funzionamento degli organi del Decentramento amministrativo, la delimitazione territoriale, il numero e la denominazione delle circoscrizioni, allo scopo di promuovere una più intensa partecipazione popolare alla gestione amministrativa della comunità locale.

ARTICOLO 1 - CIRCOSCRIZIONI

- 1) Il territorio del comune viene suddiviso nelle seguenti circoscrizioni, meglio delimitate nella planimetria allegata: (1)
- 1) Circoscrizione di Cento e Penzale, corrispondente al territorio della Città;
 - 2) Circoscrizione di Alberone, corrispondente al territorio della frazione;
 - 3) Circoscrizione di Buonacompra e Pilastrello, corrispondente al territorio della frazione e alla località di Pilastrello;
 - 4) Circoscrizione di Casumaro, corrispondente al territorio della frazione;
 - 5) Circoscrizione di Corporeno e Molino Albergati, corrispondente al territorio della frazione e alla località di Molino Albergati;
 - 6) Circoscrizione di XII Morelli, corrispondente al territorio della frazione;
 - 7) Circoscrizione di Renazzo e Bevilacqua, corrispondente al territorio della frazione e alla località di Bevilacqua limitatamente alla parte di territorio facente parte del Comune di Cento;
 - 8) Circoscrizione di Reno Centese, corrispondente al territorio della frazione.

(1) fonte Ufficio S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale)

2) L'ambito territoriale e il numero delle circoscrizioni potranno essere modificati dal Consiglio Comunale, previa consultazione delle popolazioni interessate; la consultazione si svolgerà nelle forme che il Consiglio stesso determinerà di volta in volta a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 2 -ORGANI DEL DECENTRAMENTO

Sono organi della Circoscrizione:

- a) La Consulta Civica
- b) Il Presidente della Consulta Civica.

ARTICOLO 3 - LA CONSULTA CIVICA: COMPOSIZIONE

- 1) Ogni consulta civica si compone di un numero di consultori così determinato
- 1) Circoscrizione di Cento e Penzale, numero 12 consultori
 - 2) Circoscrizione di Alberone, numero 8 consultori
 - 3) Circoscrizione di Buonacompra e Pilastrello, numero 12 consultori
 - 4) Circoscrizione di Casumaro, numero 8 consultori
 - 5) Circoscrizione di Corporeno e Molino Albergati, numero 12 consultori
 - 6) Circoscrizione di XII Morelli, numero 8 consultori
 - 7) Circoscrizione di Renazzo e Bevilacqua, numero 12 consultori
 - 8) Circoscrizione di Reno Centese, numero 8 consultori

ARTICOLO 4 - DESIGNAZIONE DEI CONSULTORI

1) I Consultori spettanti alla circoscrizione sono segnalati dai Capigruppo dei gruppi rappresentati in Consiglio Comunale, su invito del Sindaco o Assessore delegato, entro 150 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale.

2) I Capigruppo possono presentare al massimo 2 nominativi per ogni Consulta.

3) Eventuali modifiche, integrazioni o ritiri delle proposte di candidatura a consultore, possono essere presentate esclusivamente dal Capogruppo di cui il candidato è espressione, nel termine stabilito per la presentazione;

4) Non verranno accolte segnalazioni, modifiche, integrazioni e ritiri oltre il termine stabilito;

5) Qualora non si raggiunga il numero minimo di candidati appartenenti ai gruppi di maggioranza e/o minoranza per la costituzione della Consulta, si procede alla nomina sino a concorrenza dei nominativi disponibili, riaprendo successivamente i termini per nuove segnalazioni a tutti i Capigruppo della lista di candidati deficitaria;

ARTICOLO 5 - NOMINA E DURATA

1) I consultori designati con le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento, sono nominati dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dall'effettuazione di tutte le designazioni previo accertamento delle sole condizioni di cui ai commi 1 e 2 del successivo art. 7, mediante elezione a scrutinio segreto applicando il seguente criterio rappresentativo :

CONSULTE DI 8 COMPONENTI

- 5 nominativi appartenenti ai gruppi di maggioranza
- 3 nominativi appartenenti ai gruppi di minoranza

CONSULTE DI 12 COMPONENTI

- 7 nominativi appartenenti ai gruppi di maggioranza
- 5 nominativi appartenenti ai gruppi di minoranza

2) All'elezione deve intervenire almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati al Consiglio. Ogni consigliere esprime al massimo un numero di preferenze pari al numero dei componenti della consulta da costituire. Sono eletti i nominativi che avranno riportato il maggior numero di voti in base al criterio rappresentativo di cui al comma 1). A parità di voti, tenuto conto del criterio rappresentativo di cui al comma 1), è proclamato eletto il più anziano di età.

3) La Consulta Civica dura in carica sino al 180° giorno successivo alla prima seduta del Consiglio Comunale eletto dopo la nomina dei consultori.

ARTICOLO 6 – SEDE

1) La Consulta Civica ha sede in appositi locali nell'ambito di ciascuna circoscrizione, messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 7 - I CONSULTORI: REQUISITI

1) I consultori potranno essere scelti tra coloro che presentano i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, che siano residenti nella circoscrizione o che in essa abbiano una sede individuabile di attività.

2) La carica di consultore non è compatibile con la carica di consigliere delegato e/o magistrato della Partecipanza Agraria di Cento.

3) Il venir meno, dopo la nomina, dei requisiti di cui ai precedenti commi o l'assenza ingiustificata a tre sedute comportano la decadenza dalla carica. Le condizioni di decadenza sono segnalate dal Presidente della Consulta Civica interessata. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, previa notificazione della proposta di decadenza al consultore interessato da parte del Sindaco o l'Assessore delegato, al quale viene fissato un termine per controdedurre.

4) Le dimissioni di un consultore sono presentate dal consultore medesimo al Consiglio Comunale; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione.

5) Qualora un seggio di consultore rimanga vacante per una qualsiasi causa, il Sindaco o l'Assessore delegato, su segnalazione del Presidente della Consulta civica interessata, invita i Capigruppo dei gruppi rappresentati in Consiglio Comunale, di cui il consultore era espressione, ad esprimere una nuova designazione da sottoporre, per la nomina, al Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art.5.

ARTICOLO 8 -IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA CIVICA

1) Il Presidente della Consulta è eletto dalla Consulta stessa, nella sua prima convocazione effettuata dal Sindaco appositamente per l'elezione del Presidente.

2) Il Presidente è eletto tra i membri della Consulta, a voto palese, a maggioranza assoluta dei consultori assegnati nella prima seduta od a maggioranza dei consultori votanti in una seduta successiva.

3) Il Presidente della Consulta Civica:

- rappresenta la consulta stessa;
- convoca e presiede la Consulta disciplinandone le discussioni nei modi previsti per le sedute del Consiglio Comunale in quanto applicabili;
- predispone l'ordine del giorno tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;
- firma i verbali e le comunicazioni;
- dirige le assemblee pubbliche;
- coordina l'attività della consulta in ordine ai pareri facoltativi e obbligatori previsti dal presente regolamento;
- disciplina l'uso ed è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, della corretta utilizzazione della sede e dei mezzi comunque posti a disposizione della Consulta Civica per il proprio funzionamento.

ARTICOLO 9 - RIUNIONE DELLE PRESIDENZE

1) Tutti i Presidenti delle Consulte sono convocati, periodicamente e congiuntamente dal Sindaco o dal suo delegato, allo scopo di :

- assicurare lo scambio di informazioni sulle iniziative intraprese e sulle esperienze delle singole località;

- esaminare preliminarmente le materie di interesse generale sulle quali le Consulte sono chiamate a pronunciarsi.

2) Il Sindaco può convocare riunioni congiunte dei Presidenti con la Giunta Comunale, con le Commissioni Consiliari.

ARTICOLO 10 - FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA CIVICA

1) La Consulta Civica è convocata almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno un terzo dei consultori o di almeno 30 cittadini della circoscrizione.

2) Il Presidente deve convocare la Consulta quando il Sindaco ne faccia richiesta; qualora il Presidente non provveda entro 3 giorni provvede il Sindaco.

3) La convocazione è fatta con avvisi scritti da comunicare ai componenti almeno tre giorni liberi prima della data fissata; nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 24 ore.

4) Di ogni convocazione deve essere data comunicazione nello stesso termine anche al Sindaco ed all'Assessore eventualmente delegato, i quali possono intervenire senza diritto di voto.

ARTICOLO 11 – SEDUTE

1) Le sedute della Consulta Civica sono pubbliche tranne quando si trattino questioni che comportano valutazioni su persone.

2) Le sedute sono presiedute dal Presidente della consulta, e in caso di sua assenza o di impedimento, la Presidenza viene assunta dal Consultore più anziano di età, salvo che il Presidente abbia provveduto a farsi sostituire da altro Consultore.

3) Per la validità della seduta è richiesto l'intervento della maggioranza dei consultori in carica.

4) Nessun atto si intende approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consultori presenti e votanti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

5) Il Presidente o un suo delegato provvedono a redigere il verbale di ogni seduta, il quale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dall'eventuale verbalizzante delegato; copia del verbale viene trasmessa entro 5 giorni dalla data della seduta al Sindaco.

6) Tutti i verbali sono raccolti e conservati agli atti del Comune presso la Segreteria del Sindaco dove chiunque può prenderne visione.

7) Le Consulte rendono pubbliche le decisioni e gli orientamenti assunti.

ARTICOLO 12 - FACOLTA' DELLA CONSULTA CIVICA

1) La Consulta Civica può, in materia di andamento dei servizi e attività decentrate dell'Amministrazione:

- presentare istanze e petizioni ai sensi dell'art. 7 dello Statuto comunale;
- presentare al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a mezzo del Presidente, proposte di deliberazioni ai sensi dell'art. 7 dello Statuto comunale;
- compiere rilevazioni o assumere informazioni presso gli utenti dei servizi ed anche nelle sedi dei servizi stessi.

2) La Consulta può altresì convocare assemblee per la pubblica discussione dei problemi riguardanti la circoscrizione.

3) Le assemblee sono indette dal Presidente della Consulta con pubblico manifesto affisso nell'ambito della circoscrizione almeno 15 giorni prima dell'assemblea che sarà presieduta dal Presidente; nello stesso termine, deve essere inoltrato avviso al Sindaco affinché possa intervenire personalmente o a mezzo di un suo delegato.

4) Il manifesto deve contenere data, ora, luogo e oggetto dell'assemblea.

ARTICOLO 13 - PARERI FACOLTATIVI

1) La Consulta Civica esprime pareri su propria iniziativa in materia di andamento dei servizi e delle attività decentrate dell'Amministrazione.

2) La Consulta Civica può esprimere pareri su materie di interesse locale di competenza del Comune, anche senza esserne stata richiesta dai competenti organi comunali.

ARTICOLO 14 - PARERI OBBLIGATORI

1) Le Consulte Civiche interessate sono obbligatoriamente sentite per l'adozione di atti concernenti:

a) bilancio preventivo, consuntivo e piano pluriennale di interventi;

- b) piani urbanistici e relativi strumenti di attuazione;
- c) progetti di rilevanti opere pubbliche, di importo superiore a € 150.000,00 che interessino il territorio della circoscrizione;
- d) varianti essenziali dei piani e progetti di cui alle lettere b e c, definite tali di volta in volta dai responsabili dei servizi interessati.

2) La consultazione su tali argomenti si svolge in ogni caso sulle proposte definitive e, se ritenuto necessario dall'Amministrazione Comunale, anche su proposte orientative e di massima.

3) Le Consulte devono fornire i propri pareri entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione relativa agli argomenti di cui sopra, salvo diversa richiesta motivata.

4) Si prescinde dal parere della consulta Civica qualora il medesimo non sia pervenuto al Comune entro i termini stabiliti.

5) I pareri espressi devono essere citati negli atti del Comune a cui essi si riferiscono.

ARTICOLO 15 - MEZZI FINANZIARI

1) Le spese relative alla sede ed ai mezzi occorrenti per lo svolgimento delle funzioni degli organi di decentramento sono a carico del bilancio del Comune.

ART. 16 – NORMA TRANSITORIA

1) In sede di prima applicazione del presente regolamento, le Consulte Civiche costituite ai sensi della precedente regolamentazione durano in carica sino a nuova nomina così come prevista nell'art. 5 .